

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2290

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GHIO, VACCARI, FORNARO, AMENDOLA, FERRARI, TONI RICCIARDI, PANDOLFO, SCOTTO, MANZI, MEROLA, DE LUCA, GRAZIANO, ROGGIANI, FORATTINI, MARINO, ROMEO, ANDREA ROSSI, SIMIANI**

Disposizioni per la tutela dell'agricoltura eroica

*Presentata il 5 marzo 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — In un Paese come l'Italia, ricco di zone interne e di aree a picco sul mare, che per la loro conformazione sono difficili da raggiungere con i mezzi più comuni, esistono degli agricoltori davvero eroici che decidono di affrontare grandi difficoltà pur di continuare a coltivare le loro terre conservandone la biodiversità.

Gli agricoltori eroici producono in zone impervie, spesso su terreni con forti pendenze, su gradoni, terrazzamenti o fasce e con una quasi totale assenza di meccanizzazione, non solo per scelta, ma anche perché trattori e grandi macchine agricole in genere non riescono ad arrivare su questi terreni. In ciò specialmente risiede il tratto eroico di questi agricoltori, i quali riescono a mantenere vive produzioni agro-

alimentari soggette al rischio di estinzione e a condurre attività di olivicoltura, viticoltura, coltivazione degli agrumi e altre pratiche di agricoltura su terreni impervi.

L'unico modo per lavorare questi appezzamenti è a mano o con piccola meccanizzazione: è questo il motivo che rende assai più elevato il costo di molti prodotti.

Ma la valorizzazione non attiene solo al prodotto in sé, bensì anche al territorio e alla cultura locale. Incentivare questo tipo di agricoltura, infatti, fa sì che anche i luoghi più isolati siano sempre controllati e gestiti: i muretti a secco ricostruiti, gli alberi potati, le campagne e i sentieri curati; ciò significa un minor rischio di eventi franosi o idrogeologici disastrosi e conferisce all'attività un notevole valore aggiunto per l'estetica del paesaggio.

Trattandosi di luoghi impervi, non tutti i tipi di coltura sono adatti ad essi; pertanto si prediligono le colture antiche, tipiche, che fanno parte della cultura locale intrecciandosi con la storia delle genti che vissero e continuano a vivere in quelle località.

Il trasporto del raccolto e dei mezzi per la coltivazione è certamente la sfida più ardua che gli « agricoltori eroici » si trovano ad affrontare, dato che la viabilità è completamente assente oppure inadatta al transito di macchinari, sia per le dimensioni ridotte delle vie di accesso sia, spesso, per le condizioni precarie del fondo.

L'agricoltura eroica è quindi uno strumento prezioso nella prospettiva della tutela e della diffusione di tradizioni antiche e localmente radicate; nel recupero di versanti abbandonati ed esposti a elevato rischio di dissesto idrogeologico, tema drammaticamente attuale nel nostro Paese; nel mantenimento di saperi tradizionali; nella salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente anche attraverso la coltivazione di ecotipi locali o specie autoctone.

Le agricoltrici e gli agricoltori che stanno ricominciando a produrre in queste condizioni ambientali rappresentano una nuova ondata di realtà contadine che fanno della valorizzazione del patrimonio territoriale, della tutela della biodiversità e della storia delle terre la loro ragione di vita.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di porre le basi per il riconoscimento della straordinarietà e dell'unicità dell'agricoltura eroica e degli agricoltori eroici, non solo custodi della biodiversità e argine contro il dissesto idrogeologico, ma tutori di un bene comune universale, che va oltre l'estensione dei terreni e oltre il valore economico dei prodotti.

Nell'articolo 1 si individuano le finalità dell'intervento legislativo.

L'articolo 2 reca la definizione delle aree di produzione di agricoltura eroica e rimette a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la determinazione dei territori nei quali sono situate tali aree nonché dei tipi di intervento eventualmente finanziabili, tra cui, in particolare, quelli relativi all'ammmodernamento del parco di macchine agricole, all'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque, agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l'incremento dell'efficienza della produzione agricola.

L'articolo 3 prevede un contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia delle aree di produzione di agricoltura eroica.

L'articolo 4 prevede un contributo per gli interventi di ripristino delle aree di produzione di agricoltura eroica abbandonate.

L'articolo 5 dispone che gli interventi di recupero e salvaguardia delle aree di produzione di agricoltura eroica devono essere eseguiti in conformità alla disciplina vigente in materia.

L'articolo 6 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, per il recupero e la salvaguardia delle aree di produzione di agricoltura eroica.

L'articolo 7 disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi.

L'articolo 8 definisce le modalità per l'esecuzione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Ai fini della tutela dell'ambiente, della difesa del territorio e del suolo e della preservazione dei paesaggi agrari tradizionali e del suolo di alcuni tratti costieri dai rischi di dissesto geologico, nonché al fine di contrastare l'abbandono e il declino economico di aree montane, collinari o rurali impervie, lo Stato promuove e favorisce interventi di recupero e di salvaguardia dell'agricoltura eroica.

## Art. 2.

*(Agricoltura eroica)*

1. Ai fini della presente legge, le aree di produzione di agricoltura eroica sono caratterizzate da almeno due dei seguenti fattori:

- a) coltivazione su gradoni o terrazze o fasce;
- b) pendenza superiore al 30 per cento;
- c) pratica di colture tipiche o antiche appartenenti alla cultura locale.

2. Per le finalità indicate all'articolo 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede:

- a) all'individuazione dei territori nei quali sono situate le aree di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) alla definizione dei tipi di intervento previsti dalla presente legge e dei criteri per l'ammissione ai contributi di cui agli articoli 3 e 4, con particolare riferi-

mento agli interventi finalizzati all'ammmodernamento della strumentazione agricola, all'innovazione dei sistemi di irrigazione e di gestione delle acque e agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l'incremento dell'efficienza della produzione agricola;

c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili ai sensi della lettera b).

3. Sullo schema del decreto di cui al comma 2 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

4. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali, dando priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e di agricoltura integrata. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legati al territorio.

### Art. 3.

*(Contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia delle aree di produzione di agricoltura eroica)*

1. Per l'anno 2025 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle aree di produzione di agricoltura eroica. Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai proprietari o ai conduttori delle aree interessate, con priorità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

## Art. 4.

*(Contributo per gli interventi di ripristino delle aree di produzione di agricoltura eroica abbandonate)*

1. Per l'anno 2025 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al ripristino delle aree di produzione di agricoltura eroica abbandonate. Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai proprietari o ai conduttori delle aree interessate, con priorità per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

## Art. 5.

*(Attuazione degli interventi)*

1. Gli interventi di recupero e salvaguardia e gli interventi di ripristino di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Art. 6.

*(Fondo per la salvaguardia delle aree di produzione di agricoltura eroica)*

1. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la salvaguardia delle aree di produzione di agricoltura eroica, con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, del presente articolo, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situate le aree di produzione di agricoltura eroica in base all'individuazione fatta ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera *a*).

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### Art. 7.

*(Procedura per l'assegnazione dei contributi)*

1. Le regioni, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentiti i comuni competenti per territorio:

*a*) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare degli importi complessivi da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

*b*) stabiliscono le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

*c*) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Art. 8.

*(Controlli e sanzioni)*

1. Le regioni definiscono le modalità per l'esecuzione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi.

2. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore del terreno, al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4, realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un terzo all'intero importo del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al primo periodo è altresì escluso dall'assegnazione di ulteriori contributi ai sensi dei citati articoli 3 e 4.

3. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore del terreno, al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari all'importo del contributo erogato, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al primo periodo è altresì escluso dall'assegnazione di ulteriori contributi ai sensi dei citati articoli 3 e 4.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



\*19PDL0132560\*